



Prot. 254/vf

Como, 10 giugno 2015

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 11/2015

**100 anni
dell'Istituto
Francesco
Baracca e
Giacomo
Leopardi di
Via
Brambilla a
Como**



E' pervenuta alla segreteria del Collegio, la richiesta di collaborazione, alla stesura del libro celebrativo della scuola di via Brambilla a Como, in occasione dei 100 anni dalla sua fondazione. Al fine pertanto di dare, come sempre, maggior visibilità ai nostri iscritti, chiediamo a tutti i colleghi che avessero frequentato l'Istituto Comprensivo intitolato a Francesco Baracca e Giacomo Leopardi, rispettivamente scuola elementare e scuola media, di trasmettere alla sede del Collegio, foto, documenti ed eventualmente una breve memoria del proprio trascorso di studente entro il 31 luglio 2015.

**Pannelli
fotovoltaici
su pergolato,
quale titolo
edilizio occorre?**

Consiglio di Stato
Sent. 27.04.2015,
n. 2134

L'installazione di pannelli fotovoltaici su un pergolato è un intervento che non richiede il permesso di costruire.

Questo quanto affermato dal Consiglio di Stato che, con la Sentenza 2134/2015, ha accolto il ricorso presentato da un privato cittadino nei confronti del Comune.

Il caso esaminato in sentenza riguarda l'installazione, previa Comunicazione inizio lavori, di pannelli fotovoltaici su un nuovo pergolato in legno, contestualmente realizzato sul terrazzo dell'abitazione, dotato di tenda parasole retrattile e aperto ai lati.

Il Comune aveva disposto la rimozione dell'impianto fotovoltaico dopo aver giudicato inefficace il titolo edilizio (comunicazione inizio lavori), ordinando il ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo necessario il Permesso di costruire quale titolo abilitativo.

Il proprietario presenta ricorso al TAR che lo respinge e, di conseguenza, avanza ricorso in appello al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ribalta la decisione: giudici ricordano, infatti, che in base al Testo unico dell'edilizia (D.P.R. 380/2001) l'installazione di pannelli fotovoltaici su edifici esistenti o loro pertinenze si qualifica come attività libera e sono soggetti a comunicazione di inizio lavori (CIL).

I pergolati vanno considerati come pertinenze, essendo essi manufatti con natura ornamentale realizzati in struttura leggera, facilmente

Sistemi efficienti di utenza: prorogato al 30.09.2015 il termine per la presentazione delle richieste di qualifica

amovibili e usati per riparare e ombreggiare le superfici di modeste dimensioni.

La nozione di pergolato non cambia se, al posto delle piante, vengono installati pannelli fotovoltaici, a condizione che vengano lasciati spazi aperti per far filtrare la luce e l'acqua e non ci sia un aumento della volumetria.

In definitiva, l'installazione di pannelli fotovoltaici su pergolato può avvenire con una semplice comunicazione senza dovere ottenere previamente il rilascio da parte del Comune del titolo abilitativo.

http://www.collegiogeometri.bo.it/public/allegatiNews/8ac21d84-8455-4f75-abc5-8f4cc3d641b8_Sentenza-Consiglio-di-Stato-2134-2015-pergolato-fotovoltaico.pdf

Il GSE informa che, su indirizzo dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico e a seguito delle numerose richieste pervenute dalle Associazioni di categoria, il termine per la presentazione delle richieste di qualifica SEU o SEESEU per i sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014 è prorogato al 30 settembre 2015.

A tal fine, è pubblicata una versione aggiornata delle Regole Applicative, contenente anche indicazioni sulle modalità di pagamento del corrispettivo per le spese di istruttoria che devono corrispondere al GSE i soggetti che fanno richiesta di qualifica SEU-SEESEU per impianti di produzione di potenza superiore a 3 kW.

Mantenimento incentivi in Conto Energia: prorogato al 30 settembre il termine per comunicare gli interventi già realizzati

Il GSE informa che è prorogato al 30 settembre 2015 il termine entro il quale i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia sono tenuti a comunicare al GSE gli interventi di modifica realizzati prima del 1° maggio 2015, data di pubblicazione del Documento Tecnico di Riferimento per il mantenimento degli incentivi in Conto Energia.

Nei soli casi in cui tali interventi non abbiano comportato in alcun modo l'alterazione dei criteri e dei requisiti sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso agli incentivi, sarà sufficiente la semplice indicazione di tutte le modifiche apportate. Resta comunque salva la facoltà del GSE di richiedere eventuale documentazione di supporto, laddove l'intervento presenti specifici aspetti da approfondire con valutazione tecnico-amministrativa.

Si comunica infine che, a fronte delle richieste di chiarimento pervenute, il GSE avvierà un apposito tavolo tecnico di confronto con le Associazioni di categoria.

Diagnosi energetica, cos'è, chi è obbligato a farla e come va fatta?

In base a quanto indicato dal D.Lgs. 102/2014, in attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, alcune imprese hanno l'obbligo di effettuare periodicamente la diagnosi energetica.

In dettaglio, le imprese tenute ad effettuare la diagnosi energetica sono:

- le imprese ad alto consumo di energia sui siti produttivi (ossia iscritte nell'elenco annuale istituito presso la Cassa Conguaglio per il settore elettrico)

- le imprese di grandi dimensioni, con almeno 250 dipendenti o un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro

Ricordiamo che la diagnosi energetica è uno strumento finalizzato ad analizzare il modo in cui l'energia viene utilizzata in azienda, evidenziando quali sono le cause di eventuali sprechi e la fattibilità tecnica ed economica di possibili interventi migliorativi.

Diagnosi energetica e chiarimenti del Ministero

Il MISE ha elaborato un documento contenente i chiarimenti in materia di diagnosi energetica.

Il documento risponde ad una serie di domande relative a soggetti obbligati e modalità di esecuzione della diagnosi energetica.

In particolare, i chiarimenti sono relativi a:

- individuazione dei soggetti obbligati ad effettuare la diagnosi energetica
- individuazione del sito produttivo
- individuazione dei soggetti che eseguono la diagnosi energetica
- modalità tecniche per eseguire la diagnosi energetica
- termini per eseguire la diagnosi energetica, la comunicazione dei risultati e altri adempimenti
- sanzioni previste in caso di inadempienza
- modalità di comunicazione dei risparmi (secondo quanto previsto dal D.Lgs. 102/2014)

Inoltre, sono presenti 3 allegati riguardanti:

- imprese multi-sito e metodo per determinare quelli da assoggettare alla diagnosi
- esecuzione della diagnosi energetica, con esempi di struttura energetica aziendale ed individuazione dei dati
- comunicazione dei risparmi ed esempio di schema di rendicontazione

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Efficienza_energetica_CHIARIMENTI_DIAGNOSI_IMPRESSE_19_05_15.pdf

Certificati bianchi: è scaduto il 31 maggio il termine per l'assolvimento dell'obbligo 2014

Come stabilito dall'art. 13 del D.M. 28.12.2012, il termine entro il quale i distributori obbligati di energia elettrica e gas devono comunicare al GSE le richieste di annullamento dei titoli di efficienza energetica (TEE) per l'assolvimento dell'obbligo 2014 è scaduto il 31.05.2015.

A tal fine, il GSE ha reso disponibile una specifica sezione all'interno dell'Applicativo Efficienza Energetica attraverso la quale i soggetti obbligati possono comunicare, con l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà disponibile nella sezione "Compilazione obblighi", per ciascuna tipologia di titolo, il numero di TEE da annullare per l'assolvimento dell'obbligo 2014 e quelli da utilizzare per compensare la quota residua relativa all'obbligo dell'anno 2013.

Detrazione 65, è obbligatorio l'invio della documentazione e all'Enea?
CTR Lombardia
Sent. .2015, n. 853

La mancata produzione della ricevuta di invio documentazione all'Enea non compromette la fruizione della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, se l'esecuzione dei lavori e le relative spese sostenute risultano dimostrabili.

A precisarlo è la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la Sentenza n. 853 del 10 marzo 2015.

Detrazione 65, Sentenza sul mancato invio

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un privato cittadino in seguito al ricevimento della cartella esattoriale da parte dell'Agenzia delle Entrate, per aver dimenticato di inviare la documentazione all'Enea in merito alla detrazione fiscale (pari al 55%) per un intervento di efficientamento energetico effettuato.

Nel dettaglio, l'Agenzia aveva emesso la cartella esattoriale poiché non aveva riconosciuto al ricorrente la spesa sostenuta per la riqualificazione energetica e portata in detrazione nella misura del 55%, in quanto mancava la ricevuta di invio della documentazione all'Enea.

Il ricorso veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che condizione essenziale per poter beneficiare della detrazione è l'invio all'ENEA della relativa documentazione, non essendo sufficiente la prova di aver sostenuto il costo dell'opera.

Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado e proponeva ricorso in appello presso la Commissione tributaria regionale.

Il CTR ribalta quanto precedentemente espresso: il contribuente può inviare una comunicazione di rettifica in caso di errori od omissioni, senza pregiudicare la fruizione dell'ecobonus.

La decadenza del beneficio della detrazione deve essere espressamente previsto dalla legge e l'invio della documentazione all'ENEA è niente altro che una mera comunicazione formale, la cui omissione può al più essere assoggettata ad una sanzione.

<http://www.anacinterprovinciale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/05/Sentenza-CTR-Lombardia-853-2015-detrazione-65.pdf>

Studi di settore per professionisti, ecco le istruzioni e i nuovi modelli per i professionisti

Gli studi di settore sono uno strumento che il Fisco utilizza per rilevare la capacità produttiva di liberi professionisti, lavoratori autonomi e imprese.

Vengono elaborati mediante analisi economiche e tecniche statistico-matematiche, consentendo di stimare i ricavi o i compensi che possono essere attribuiti al contribuente.

Gli studi di settore sono utilizzati dal contribuente per verificare, in fase dichiarativa, il posizionamento rispetto alla congruità (il contribuente è congruo se i ricavi o i compensi dichiarati sono uguali o superiori a quelli stimati dallo studio, tenuto conto delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica) e alla coerenza (la coerenza misura il comportamento del contribuente rispetto ai valori di indicatori economici predeterminati, per ciascuna attività, dallo studio di settore), e dall'Amministrazione finanziaria quale ausilio all'attività di controllo.

Studi di settore, il decreto 15 maggio 2015

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio è stato pubblicato il D.M. 15 maggio 2015 che approva la revisione congiunturale speciale degli studi di settore relativi alle attività professionali, del commercio, del settore delle manifatture e dei servizi.

Dovendo tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, il provvedimento introduce nuovi correttivi per il periodo di imposta 2014 che prendono in considerazione vari elementi, tra cui:

- la contrazione dei margini di guadagno
- la riduzione delle tariffe per le prestazioni professionali
- i ritardi nei pagamenti riscontrati nel 2014
- il minor grado di utilizzo degli impianti e dei macchinari
- la riduzione dell'efficienza produttiva
- gli andamenti congiunturali in relazione al territorio

I ricavi e i compensi, risultanti dall'applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo di imposta 2014, sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica dell'Allegato 1.

Viene disposto l'annullamento dell'accertamento per i contribuenti che per il 2014 dichiareranno ricavi o compensi non inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore integrati con i correttivi previsti dal DM 15.05.2015.

Studi di settore, modulistica dell'Agenzia delle Entrate

Sulla base dei nuovi correttivi, l'Agenzia delle Entrate ha approvato (Provvedimento del 22.05.2015) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, da presentare insieme alla dichiarazione Unico 2015.

L'invio dei modelli deve essere effettuato online e può avvenire direttamente, tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, o tramite degli intermediari abilitati.

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Archivio/Archivio+studi+di+settore/Normativa+prassi+giurisprudenza+anni+precedenti/Archivio+leggi+prov+Studi+Settore/Anno+2015/Decreto+del+15052015/Decreto_15_maggio_2015.pdf

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Dichiarare/StudiSettoreParametri/StudiSettore/Modelli+StudiSettore2015/SDS+Professionisti+2015+bozze>

Edilizia scolastica, finanziamenti per l'efficientamento energetico

D.M. 14.04.2015,
n. 66

G.U. 13.05.2015,
n. 109

È in vigore dal 14 maggio scorso il decreto del Ministero dell'ambiente e dell'economia del 14 aprile 2015 che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (concessi nel limite massimo di 350.000.000,00 Euro) al fine di rendere gli edifici scolastici pubblici più efficienti sotto il profilo energetico.

Il decreto individua i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi urgenti in merito all'efficientamento energetico degli edifici scolastici (ossia per gli interventi descritti dal decreto Competitività).

Edilizia scolastica, chi può accedere ai finanziamenti

Possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal decreto in esame i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonché di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Possono, inoltre, beneficiare i soggetti pubblici che, a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili di cui al comma 1, e in particolare i soggetti che hanno in carico gli immobili di cui all'art. 8, comma 1 della legge n. 23/96 e s.m.i. Per accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i soggetti beneficiari dovranno rispettare i requisiti minimi elencati nell'art. 4 del decreto.

L'importo massimo complessivo del finanziamento non può superare il valore di 20 milioni di euro per singolo progetto di investimento e deve essere inferiore al 50% del valore degli interventi del fondo stesso.

Edilizia scolastica, contenuto del decreto sull'efficientamento energetico

Nel dettaglio gli articoli del decreto analizzano:

- risorse finanziarie
- ambito oggettivo di applicazione
- criteri minimi degli interventi
- importo massimo finanziabile e durata massima del finanziamento
- beneficiari
- definizione progetti di investimento

Edilizia scolastica, come accedere ai finanziamenti per l'efficientamento energetico

Le domande di ammissione e la relativa documentazione potranno essere

inoltrate al Ministero dell'Ambiente e a Cassa Depositi e Prestiti (CDP), mediante PEC, a partire dal 13 maggio 2015 e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo.

In allegato proponiamo il decreto con la domanda di ammissione all'agevolazione.

http://www.minambiente.it/sites/default/files/dim_14_04_2015_66.pdf

Rischio sismico, sta per arrivare il modello unico di rilevamento e messa in sicurezza degli edifici scolastici

DPCM 02.04.2015
G.U. 15.05.2015,
n. 111

Pubblicato in Gazzetta il decreto per l'individuazione di un modello unico, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 98/2013 (di conversione del decreto del fare), che ha autorizzato la spesa di circa 3,5 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per la realizzazione di un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici.

L'individuazione di un modello unico nasce dall'esigenza di mettere in sicurezza sismica gli edifici destinati ad attività didattiche e di rendere omogenee le diverse iniziative che nel corso degli anni lo Stato ha promosso per finanziare interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio scolastico.

L'Allegato 1 contiene i presupposti e le attività per la definizione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico degli edifici scolastici.

In particolare, al fine di definire più mirate strategie di riduzione del rischio, il piano prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- completamento e arricchimento delle informazioni sugli edifici scolastici e sugli interventi di messa in sicurezza effettuati
- definizione dei parametri di valutazione del rischio che consentano di confrontare costi e benefici per la predisposizione di piani di riduzione del rischio e continuo aggiornamento dei parametri di rischio
- definizione di un sistema di monitoraggio in grado di valutare lo stato di danneggiamento in tempo quasi reale e di consentire la trasmissione dei dati con i sistemi dell'Osservatorio Sismico delle Strutture del Dipartimento della protezione civile
- individuazione, di concerto con le amministrazioni e gli enti interessati, delle scuole sulle quali testare parametri, modelli e sistemi di rilevamento e monitoraggio
- acquisizione dei dati relativi a pericolosità ed amplificazione locale dei siti in cui sono costruite le scuole per determinare i parametri di scuotimento alla base delle successive valutazioni di rischio
- acquisizione dei dati relativi agli elementi strutturali e non strutturali e le informazioni sull'utilizzo degli edifici in modo da poter effettuare valutazioni sulla loro vulnerabilità ed esposizione al rischio
- realizzazione dell'analisi di rischio multilivello per ciascuna delle scuole individuate, stime di classificazione semplificata del rischio e valutazioni approssimate di analisi costi benefici in caso di interventi di riduzione della vulnerabilità
- organizzazione presso alcune delle scuole individuate, almeno una per Regione, un corso di formazione per la valutazione della vulnerabilità, con giornate informative per studenti e docenti
- valutazione dello scambio di dati e informazioni con l'Anagrafe dell'edilizia scolastica
- produzione rapporti e raccomandazioni

Le attività saranno svolte dal Centro di Geomorfologia per l'area del Mediterraneo.

<http://www.ediliziascolastica.it/wp-content/uploads/2015/05/D.P.C.M.-2-aprile-2015.pdf>

Sicurezza sul lavoro, un utile vademecum sulla gestione

L'Università degli studi di Perugia ha pubblicato un'interessante guida sulla gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, che illustra in maniera semplice e chiara norme, compiti e responsabilità relative alla sicurezza sul lavoro.

Attori della sicurezza sul lavoro e loro obblighi

Il testo individua tutti gli attori della sicurezza, ossia:

- datore di lavoro
- dirigente
- preposto per la sicurezza
- addetto antincendio e primo soccorso
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP)
- medico competente
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
- lavoratore

Per ciascuno di questi vengono definiti in maniera chiara e sintetica i compiti specifici e gli obblighi previsti dalla norma.

Documenti per la gestione della sicurezza sul lavoro

Vengono quindi individuati e schematizzati i documenti per la gestione della sicurezza e della salute, ossia:

- il documento di valutazione dei rischi (DVR)
- il piano di sorveglianza sanitaria
- il piano di manutenzione di ambienti di lavoro, impianti, attrezzature

Gestione della sicurezza sul lavoro

Vengono illustrate le modalità di intervento e gestione delle emergenze, in particolare:

- come utilizzare un estintore
- come effettuare una rianimazione cardiopolmonare
- quali numeri chiamare in caso di emergenza

Sicurezza sul lavoro in caso di evento sismico

Viene illustrato come comportarsi in caso di evento sismico e in quali luoghi trovare riparo.

Ergonomia della postazione di lavoro

Infine vengono analizzate le questioni legate all'ergonomia della postazione di lavoro e al corretto utilizzo del videoterminale.

https://www.unipg.it/files/pagine/449/01_Vademecum_Sicurezza.PDF

**Cerco / Offro lavoro
ERRATA
CORRIGE**

Studio di Ingegneria cerca **PERITO TERMOTECNICO** come collaboratore.
Sede: **MEDA (MB)**
Recapiti: cell. 335/6754087

**Comune di Caglio -
Nuova commissione
Paesaggio**

E' pervenuto dal Comune di Caglio l'avviso per la Nuova Commissione Comunale per il Paesaggio.
Coloro che desiderano far parte della nuova Commissione devono presentare al Comune di Caglio entro il 30.06.2015, il proprio curriculum vitae.
Per informazioni: Tel. 031.667017.

Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Orazio Spezzani)

